

### **Quesito 8**

"la scrivente è una società in possesso di SOA OG-12 II cl.

Confermate che per poter partecipare alla procedura di gara deve necessariamente:

- avvalersi di altro soggetto in possesso ALMENO di OG-12 II cl
- costituire un RTI con altro O.E. in possesso ALMENO di OG-12 II cl".

### **Risposta 8**

Il disciplinare di gara all'art. 5 – Condizioni e requisiti di partecipazione – disciplina le ATI di tipo verticale e orizzontale. In particolare per le ATI di tipo orizzontale prevede che:

*"Per le ATI di tipo orizzontale: ..... i requisiti di qualificazione richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%....; nell'ambito dei propri requisiti posseduti la mandataria in ogni caso assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara".*

Le associazioni orizzontali hanno la possibilità di qualificarsi con riferimento all'importo a base di gara e non all'importo della classifica richiesta al concorrente singolo.

La classifica prevista dal disciplinare di gara è pari alla IV che corrisponde ad un importo di euro 2.582.000. L'importo totale dei lavori a base di gara è pari a Euro 2.514.004,14.

La classifica II corrisponde ad un importo pari a 516.000,00, che risulta ben inferiore al 40% (Euro 2.514.004,14x0,40= Euro 1.005.601) previsto per le ATI di tipo orizzontale.

Stante ciò, per partecipare alla gara la mandataria deve possedere una classifica che copra almeno il 40% dell'importo dei lavori (in tal caso è applicabile anche l'incremento del 20%) e le mandanti devono possedere il restante importo dei lavori (Deliberazione ANAC n.75/2007).

In base alle classifiche possedute ed ai relativi importi la classifica II non raggiunge il 40% richiesto e pertanto il raggruppamento così costituito non copre i requisiti richiesti al disciplinare di gara.

### **Quesito 9**

*"dopo aver ricevuto la vostra risposta riguardo alla scelta del materiale da poter utilizzare, ritorniamo verso di voi per un chiarimento che ci sembra dovuto. Dopotutto, rispondere semplicemente con "la richiesta di codesta azienda non può essere accolta" ci pare di un livello tecnico basso e non dà spiegazioni in merito alla vostra scelta del materiale, lasciando intendere tra l'altro una preferenza illegittima in una gara che dovrebbe essere aperta a tutti, a parità tecnica del materiale. Una comunicazione della commissione europea (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014DC0445>) dovrebbe spingere gli enti appaltatori verso il riciclo e non verso il nuovo utilizzo/l'estrazione di nuovi materiali dal terreno (ghiaia). Saremmo felici di comprendere la vostra decisione e l'impossibilità a modificare il bando (affare di poco conto dato che basterebbe aggiungere poche parole al bando già esistente), e saremmo felici pure di testare tecnicamente il materiale contro la stessa ghiaia o il ciottolame che voi proponete, per garantire o meno la stessa tenuta del materiale.";*

### **Risposta 9**

Il progetto posto a base di gara ha ottenuto l'autorizzazione alla sua esecuzione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, giusto Decreto n. 688/AMB del 30.01.2020. Il Decreto riporta quale prescrizione: *"i materiali di riporto inerente e il terreno vegetale dovranno essere conformi ai limiti di tab.1 colonna A, All.V, parte IV, Titolo V del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.."*

Stante ciò, una qualsiasi modifica al progetto approvato deve seguire la medesima procedura dell'approvazione stessa (Convocazione conferenza dei servizi e autorizzazione della Regione mediante decreto).